

Attualità

Il catasto italiano e le modalità di accatastamento dei cimiteri

di Carlo Cannafoglia (*), Antonio Iovine (**)

Il sistema catastale italiano

Il catasto è l'inventario di tutti i beni immobili privati e pubblici (terreni, fabbricati, fiumi, piazze, laghi, strade, ecc.) esistenti sul territorio dello Stato.

È costituito da una serie di documenti, atti e informazioni sia di natura cartografica, come le mappe che consentono la georeferenziazione degli immobili, sia di natura documentale, come quelle che descrivono gli oggetti immobiliari per definirne la superficie, la natura, l'uso e l'estimo catastale. Inoltre individuano anche i possessori di tali beni e registrano la cronistoria delle mutazioni.

Assolve essenzialmente sia le funzioni conoscitive ed inventariali del patrimonio immobiliare sia quelle fiscali; quest'ultime attraverso la determinazione degli estimi catastali da cui viene desunta la base imponibile per le imposte immobiliari. Inoltre, con il supporto ed unitamente al servizio di pubblicità immobiliare, diventa sistema probante per la certificazione dei diritti reali sulla proprietà immobiliare.

Ma l'inventario catastale è anche elemento insurrogabile di supporto a tutte le attività per le quali necessita la conoscenza delle caratteristiche di georeferenziazione e quelle tecniche dei beni (valutazioni, espropri, piani di recupero, analisi e studi sul territorio, ecc).

Il sistema catastale del nostro Paese, a differenza di quello di altri paesi europei, è articolato in due distinti inventari, il catasto dei terreni ed il nuovo catasto edilizio urbano.

La suddivisione in due archivi, oltre che per i diversi contenuti informativi, ha ragione di essere nella diversa data di costituzione dei due inventari.

In particolare il catasto terreni (istituito con la legge 1° marzo 1886 n. 3682) costituisce l'inventario di

tutti i suoli agricoli, di quelli incolti, di quelli edificabili, di quelli edificati, delle strade, dei laghi, dei corsi d'acqua e delle varie infrastrutture (tutta la superficie nazionale).

Il catasto edilizio urbano (istituito con il decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249) raccoglieva originariamente solo i fabbricati urbani.

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1994, n. 133 ha invece previsto il censimento dell'intero patrimonio edilizio (fabbricati urbani e rurali) con la conseguente iscrizione di tutte le costruzioni in un unico catasto destinato a fungere da archivio di tutta la proprietà immobiliare edilizia nazionale.

Quello, appunto, denominato catasto dei «fabbricati», attualmente ancora in fase di costituzione, in particolare per gli aspetti connessi all'inventariazione dei fabbricati rurali.

Un particolare richiamo va fatto sull'estimo catastale. Infatti, ai fini della valutazione fiscale, tanto per il catasto dei terreni, quanto per il catasto edilizio urbano, il legislatore non ha mirato alla stima del singolo cespite unitario e significativo (l'azienda agricola o l'intero fabbricato) ma, con una scelta logica nell'ottica della semplificazione operativa delle attività di stima, ha stabilito di procedere alla valutazione immobiliare per elementi inventariali più limitati, con riguardo all'appartenenza ad una medesima ditta o possessore, alla continuità fisica, all'uso dell'immobile e alla sua capacità reddituale autonoma:

– per il catasto terreni è stata assunta la particella, intesa come un'estensione continua di terreno situata nello stesso comune, appartenente ad uno stesso

proprietario ed avente un'unica qualità di coltura (seminativo, vigneto, bosco, ecc.) e medesima classe di redditività (ottimo merito agrario, medio, sufficiente, basso, ecc.) o destinazione d'uso. È evidente come un'azienda agraria di un soggetto possa essere distinta in catasto da più particelle;

– per il catasto edilizio urbano è stata definita l'unità immobiliare urbana intendendosi con questo termine una porzione di immobile (appartamento, negozio, autorimessa, ...), un immobile intero (ufficio, discoteca, scuola, ecc.), più immobili (complesso industriale, ospedaliero, scolastico, ecc.), nello stato in cui si trova, e di per sé stessa utilizzabile autonomamente e atta a produrre un reddito proprio. È quindi evidente come un intero fabbricato appartenente a un soggetto possa essere distinto in catasto da più unità immobiliari urbane.

Il catasto italiano, ad eccezione dei ristretti territori (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e pochi comuni limitrofi) ove vige il catasto tavolare ereditato dall'occupazione austro-ungarica, non ha natura probatoria. Tuttavia è da evidenziare che nel catasto, in fase di conservazione, non possono essere eseguite variazioni di intestazioni non supportate da atti che legittimino la mutazione dei diritti reali.

Per il costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, la normativa catastale-fiscale impone ai soggetti titolari di diritti reali sulle unità immobiliare di presentare in catasto, entro predefiniti termini, la dichiarazione delle nuove costruzioni nonché la denuncia di variazione per quelle unità immobiliari già censite che abbiano subito modifiche di forma e consistenza che hanno effetto sulla rendita catastale. Più precisamente, i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono individuati dall'articolo 3 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 che dispone:

“L'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per unità immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:

- a) dal proprietario o, se questi è minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza;*
- b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;*
- c) per le società commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale;*
- d) per le società estere, da chi le rappresenta nel Regno.*

Per le associazioni, per i condomini e per le società e le ditte, diverse da quelle indicate nel precedente comma, anche se esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l'associato, il condomino o il socio o il componente la ditta, che sia ammini-

stratore anche di fatto. Se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno per la propria quota.

Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d), quando gli obbligati alla denuncia sono più di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri”.

Per le nuove costruzioni l'obbligo discende dal disposto dell'articolo 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249: *“I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio ⁽¹⁾ dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare. Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.*

La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unità immobiliare su apposita scheda fornita dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, designata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformità delle norme di cui all'art. 7 ...”.

Per le unità immobiliari variate, l'articolo 20 del suddetto R.D.L. prevede: *“Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implicino mutazioni ai sensi dell'art. 17. Nei casi di mutazioni che implicino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformità delle norme di cui all'art. 7.”.*

Il termine di cui all'articolo 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 convertito in legge, con modificazioni, con L. 11 agosto 1939, n. 1249, che consentiva il deposito entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le nuove costruzioni sono state ultima-

⁽¹⁾ Termine ridotto a 30 giorni dall'ultimazione del fabbricato, come di seguito precisato.

te e le variazioni, di quelle già dichiarate in catasto, eseguite, ovvero si siano verificate le circostanze che fabbricati debbano passare dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta (ad esempio: perdita dei requisiti per il riconoscimento di ruralità ai fini fiscali dei fabbricati) è stato modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

Per effetto della suddetta modifica adesso il termine è fissato in trenta giorni dal momento in cui le nuove costruzioni sono divenute abitabili o servibili all'uso cui sono destinate e le variazioni dal momento in cui esse si sono verificate.

Dal punto di vista operativo, l'adempimento catastale comporta la predisposizione di due atti tecnici di aggiornamento costituiti:

- dal cosiddetto “tipo mappale” (redatto con l'ausilio della procedura informatica PREGEO 10), per l'aggiornamento della mappa e del catasto terreni;
- dalla dichiarazione di accatastamento all'urbano (redatta con l'ausilio della procedura informatica DOCFA 4), per l'iscrizione al catasto edilizio urbano.

Trattandosi di elaborati tecnici, i documenti devono essere predisposti da un professionista tecnico abilitato e di fiducia del soggetto obbligato alla dichiarazione.

I cimiteri sotto il profilo catastale

Ai sensi dell'articolo 824 del codice civile, i cimiteri e, peraltro, anche i mercati comunali sono assoggettati al regime del demanio comunale.

Costituiscono un'eccezione:

- a) i cosiddetti “sepolcreti privati”, cioè le tombe di famiglia con presenza o meno di cappelle private ubicate al di fuori dei cimiteri pubblici, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 25 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- b) i cimiteri particolari ex articolo 104 del D.P.R. 285/90. Si tratta di quelli ancora di proprietà di Enti, Parrocchie, o soggetti distinti dai Comuni, che li hanno costruiti quando ciò era loro consentito dalla legge e che non appartengono al demanio comunale. I cimiteri particolari sono parificati ai sepolcreti privati esterni al cimitero.

Sotto il profilo catastale occorre distinguere tra le due fattispecie immobiliari, perché le stesse sono disciplinate con regole diverse.

La distinzione principale, come meglio emergerà dalla illustrazione che segue, concerne l'adempimento della dichiarazione in catasto: facoltativa per i cimiteri pubblici (demaniali) ed obbligatoria, invece, per i sepolcreti privati e i cimiteri particolari.

Il censimento e la rappresentazione al catasto dei terreni

Preliminarmente appare necessario riassumere i beni esenti da estimo rurale, ai sensi degli articoli 16 e 18 del Testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, (cfr. anche paragrafo 78 della Istruzione XV – modificata – del 14 settembre 1931, concernente la “Qualificazione, la classificazione ed il classamento dei terreni per la formazione delle tariffe d'estimo.”):

- a) le aree dei fabbricati urbani, degli opifici e dei fabbricati rurali con le loro dipendenze;
- b) le aree dei fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi dallo Stato;
- c) le aree occupate dai cimiteri, dai parchi e dai viali della Rimembranza e dalle loro dipendenze, siano terreni o fabbricati;**
- d) le aree occupate dai fabbricati e i terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze;
- e) l'area occupata dall'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;
- f) le strade, nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito;
- g) le strade vicinali contemplate dall'art. 19 della legge 20 marzo 1865;
- h) la superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque;
- i) le miniere, le cave, le torbiere, le saline, i laghi e gli stagni da pesca con la superficie occupata stabilmente per la relativa industria, e le tonnare.


Per cui il censimento di tali immobili non era un adempimento a carico del titolare, ma un'operazione a cura dell'Amministrazione del catasto per l'aggiornamento dei propri atti ed in particolare della cartografia. Tale attività di rilievo è stata fatta in fase di impianto del catasto terreni e, a seguire, durante le lustrazioni quinquennali, si è provveduto all'aggiornamento delle variazioni di tali immobili, ovvero alla verifica dei così detti modelli 26 di dichiarazione di parte di seguito specificati.

In fase di conservazione del catasto dei terreni, a cura dell'Ente titolare dell'area di sedime sulla quale è costruito un cimitero è prevista la dichiarazione dell'avvenuta sottrazione del terreno al precedente ordinario uso agricolo, da predisporre attraverso uno specifico documento, il modello 26, attualmente compilabile direttamente dalla parte anche con la procedura informatica DOCTE 2.

Tale dichiarazione, trattandosi di una variazione in diminuzione del reddito, non è soggetta a sanzione per tardiva od omessa presentazione.

Tuttavia, nulla osta che l'Ente titolare provveda anche alla dichiarazione dei manufatti che insistono sull'area. Tale dichiarazione consta di documenti tecnici quali il tipo mappale per l'aggiornamento della mappa e la dichiarazione in catasto con relativa rappresentazione planimetrica dei manufatti medesimi.

Sia in caso di dichiarazione di parte che di censimento d'ufficio da parte dell'Agenzia del Territorio, i cimiteri si rappresentano nella mappa catastale con un'unica particella distinta da una lettera e dal simbolo della croce, secondo le modalità richiamate nella "Nuova istruzione di servizio per la formazione della mappa catastale e per l'impiego dei relativi segni convenzionali" pubblicata nel 1970 (cfr. figura seguente).



In particolare nella figura sopra evidenziata è schematizzato un complesso cimiteriale costituito in sostanza da tre cespiti:

- il terreno principale destinato a costituire il camposanto, sia lo spazio occupato da strade, viali, aiuole, che quello destinato alla tumulazione, contraddistinto con una lettera maiuscola dell'alfabeto, nell'esempio "A" (anziché da un numero arabo, come previsto per le costruzioni ordinarie);

- le pertinenze del cimitero, costituite (come nella figura) da una cappella/chiesa contraddistinta da una croce ed un magazzino, entrambi uniti al terreno con il simbolo di graffa;

- un manufatto, contraddistinto con numero particellare (15 nell'esempio), per distinguere eventuali costruzioni complementari presenti nel complesso cimiteriale, quali ad esempio l'alloggio del guardiano od uffici amministrativi, qualora suscettibili di autonomia funzionale e reddituale, da censirsi in categorie ordinarie.

La dichiarazione dei cimiteri al catasto edilizio urbano

Preliminarmente appare necessario riassumere le tipologie esenti da obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 6 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 convertito in legge, con modificazioni, con L. 11 agosto 1939, n. 1249.

"Non sono soggetti a dichiarazione:

a) i fabbricati rurali già censiti nel catasto terreni;
(²)

b) i fabbricati costituenti le fortificazioni e loro dipendenze;

c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;

d) i cimiteri con le loro dipendenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense 11 febbraio 1929."

Occorre evidenziare che si tratta di una facoltà concessa al soggetto titolare del bene, per cui questi può, invece, optare per la presentazione della dichiarazione in catasto, nei limiti di rappresentazione di seguito descritti.

Qualora sull'area cimiteriale insistano costruzioni di natura cimiteriale, queste sono censite al catasto edilizio urbano nella categoria E/8 che prevede la seguente declaratoria "Fabbricati e costruzioni nei

(²) Tale esenzione è venuta meno, per i fabbricati rurali di nuova costruzione, dall'entrata in vigore del decreto del Ministro delle Finanze 2/1/1998, n. 28 e, per quelli già censiti al catasto terreni, dall'entrata in vigore del decreto legge 6/12/2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (cosiddetto decreto Monti Salva-Italia), convertito con Legge del 22 dicembre 2011 n. 214. Quest'ultimo provvedimento, all'articolo 12, comma 14-ter, ha disposto che i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri, e le tombe di famiglia”, ovvero riportati nella sola mappa catastale come particolare topo-cartografico.

Per la individuazione delle costruzioni di natura cimiteriale è utile far riferimento al comma 2 dell'articolo 56 del D.P.R. 285/90, che così recita: *“2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.”*

Quindi è espressamente inibita in catasto l'individuazione singola delle varie tombe e cappelle, concesse in uso esclusivo ai privati, ma anche quella dei manufatti contenenti i colombari costruiti dal Comune o dal soggetto gestore del cimitero, ecc..

Tale espressa previsione di possibilità di censire autonomamente le tombe di famiglia (frazionando l'area cimiteriale), contenuta nell'Istruzione II per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, trae origine dalla normativa catastale ed in particolare dal concetto di unità immobiliare. Infatti l'iscrizione di un immobile negli atti del catasto terreni od urbano, con l'individuazione autonoma dello stesso mediante numero di particella e/o subalterno, risulta possibile solo quando l'area o il bene interessato può produrre un reddito proprio, ovvero per esigenze di carattere civilistico.

Ai sensi dell'art. 824 del codice civile, i cimiteri ed i mercati comunali sono assoggettati al regime demaniale. Ne deriva che per gli stessi non è ammessa in ottemperanza all'articolo 823, primo comma, dello stesso codice, l'alienabilità e la costituzione di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Il Regolamento che disciplina, fra l'altro, il regime di concessione dei loculi e delle aree cimiteriali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, art. 92 prevede per tali beni:

a) la espressa volontà del legislatore di escludere che le sepolture producano un reddito proprio. Si richiama in proposito l'articolo 94, comma 4, del D.P.R. 285/90 che così recita: *“Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.”*;

b) la costituzione di diritti di natura perpetua (fino al termine massimo del 10 febbraio 1976, data di eliminazione della perpetuità, per effetto del D.P.R.

803/1975) e ora solo temporanea, mediante concessione amministrativa del Comune;

c) il vincolo di destinazione a sepoltura, con parallelo diritto di sepolcro per i familiari del concessionario

d) la proprietà del concessionario dei manufatti realizzati su un'area cimiteriale in concessione, con l'obbligo manutentivo. In materia vige l'articolo 63 del D.P.R. 285/90 che così recita: *“1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. 2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.”*

È quindi il vincolo di mantenimento del manufatto a sepoltura che determina in capo agli eredi il vincolo manutentivo vietando agli stessi la possibilità di porre in essere atti di disposizione volontaria tendenti alla cessione *inter vivos* dei manufatti in proprietà, pena la decadenza della concessione, stante il divieto di lucro e speculazione di cui al citato articolo 94 D.P.R. 285/90.

Inoltre, in base a quanto sopra rappresentato, non sussistono ulteriori finalità civilistiche, poiché gli atti amministrativi relativi alla concessione di aree cimiteriali sono sottratti persino al regime di trascrizione.

Tali concetti, di indivisibilità di un'area cimiteriale con l'individuazione delle singole tombe di famiglia, sono stati precisati in un parere rilasciato dalla Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio con nota n. 41481 del 25 luglio 2001, in risposta ad uno specifico quesito postogli da un Comune.

Sepolcreti privati e cimiteri particolari

I sepolcreti privati e i cimiteri particolari diversamente dai cimiteri appartenenti al demanio comunale, vengono considerati immobili urbani a tutti gli effetti e come tali devono essere dichiarati in catasto, nei termini e con le modalità in precedenza indicate per le unità immobiliari comuni.

Se mai vi fosse stato qualche dubbio, l'Istruzione II per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, nell'Appendice E *“Massime relative all'accertamento nelle varie categorie”*, li ha dissipati prevedendo espressamente: *“Un sepolcreto privato, esterno all'area del cimitero, ancorché adiacente al perimetro di esso, deve essere separatamente accertato nella categoria E/8.”*

Considerazioni finali

Sulla base di quanto esposto e tenendo conto dell'impossibilità di riportare in catasto l'individuazione singola delle varie tombe, cappelle, concesse in uso esclusivo ai privati, potrebbe essere utile, o meglio quasi indispensabile, creare, da parte dei singoli gestori dei cimiteri, un "inventario" di tali beni, gestibile per ogni necessità attuale e futura.

D'altra parte si deve tener presente che il cespite cimitero, così come rappresentato nell'esempio di figura, trova oggi difficile rispondenza con la complessità dei manufatti esistenti e che caratterizzano le attuali aree cimiteriali.

Solo a titolo esemplificativo devono essere considerate, come precedentemente richiamato: le camere mortuarie, i depositi di osservazione, gli obitori e le sale del commiato interni al cimitero.

In tali casi, fermo restando l'autonomo censimento in categoria E8 (o mera rappresentazione in mappa) dei fabbricati cimiteriali e relative pertinenze essenziali, per quanto riguarda ogni altro cespite complementare (uffici pubblici e/o privati, chioschi per attività commerciali, abitazioni, ecc.), se e qualora suscettibile di autonomia funzionale e reddituale, sorge l'obbligo della dichiarazione in catasto in via autonoma per l'accertamento nella categoria di competenza più consona.

Si pone infine il problema dei crematori realizzati all'interno di un'area cimiteriale da un soggetto diverso dal comune, che sfrutta redditualmente tale impianto. Difatti, se da un lato il crematorio è espressamente "costruzione accessoria" cimiteriale per il comma 2 dell'articolo 56 del D.P.R. 285/90, dall'altro lato vi è attività reddituale e autonomia funzionale dello stesso. Sembrerebbe quindi, anche in questo caso, prevalere la natura dell'impianto e conseguentemente l'obbligo dell'accatastamento.

() Ingegnere, Consulente in cartografia, catasto e sistemi territoriali integrati; già Direttore della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.*

*(**) Ingegnere, Consulente in materia di catasto ed estimo; già Responsabile dell'Area Servizi Catastali della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.*